



## REGOLAMENTO SQUADRA NAZIONALE

### INDICE

1.	Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d'Interesse Nazionale.....	2
2.	Composizione .....	2
3.	Ruoli.....	3
4.	Divisa .....	5
5.	Convocazioni federali .....	5
6.	Garanzie degli Atleti .....	5
7.	Doveri degli Atleti .....	6
8.	Doveri dello Staff .....	7
9.	Infrazioni disciplinari .....	7
10.	Normativa Antidoping .....	8
11.	Codice di comportamento sportivo.....	8
12.	Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive .....	9
13.	Norma di rinvio.....	9
14.	Decorrenza .....	9

## **1. Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d'Interesse Nazionale**

- 1.1 Acquisiscono la qualifica di "Azzurri" gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di tiro a segno che prendono parte - sotto l'egida della U.I.T.S. - ad incontri internazionali ufficiali tra squadre nazionali o a Manifestazioni internazionali indette dal C.I.O., dal C.O.N.I., dal C.I.P., dalla U.I.T.S. e dagli Organismi internazionali da essa riconosciuti.
- 1.2 Acquisiscono la qualifica di "Atleta d'Interesse Nazionale" gli Atleti agonisti che risultano anche in una sola delle seguenti condizioni:
- a) convocato per Manifestazioni Internazionali;
  - b) designato dal Direttore Tecnico mediante convocazione in raduni della Squadra Nazionale;
  - c) designato dal Direttore Tecnico mediante elenco I.N. di inizio stagione;
  - d) ammesso all'Accademia del Tiro UITS
- 1.3 Le qualifiche di "Azzurri" e di "Atleti d'interesse Nazionale" permangono fino al termine della stagione agonistica nella quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dalla attività nazionale. Le qualifiche acquisite con il criterio di cui al precedente art. 1.2, lett. e), permangono solo per la durata dell'anno scolastico.

## **2. Composizione**

- 2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:
- a) dal Direttore Tecnico
  - b) dal capo tecnico nazionale di settore;
  - c) dai tecnici federali o all'uopo incaricati;
  - d) dagli atleti;
  - e) dal medico federale;
  - f) dal fisioterapista;
  - g) dal preparatore atletico;
  - h) dal preparatore mentale;
  - i) da eventuali figure convocate dalla U.I.T.S. in ruoli funzionali al buon esito della trasferta;
- 2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il Direttore Tecnico è il rappresentante della Federazione e ha la direzione della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare.
- 2.3 Tutti i componenti sono tenuti a seguire le indicazioni date dal Direttore Tecnico per la migliore organizzazione.
- 2.4 Il capo tecnico è responsabile della conduzione tecnica degli atleti.
- 2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali e comportamentali del Direttore Tecnico ed alle direttive tecniche impartite dal capo tecnico o dall'eventuale sostituto.
- 2.6 Il Direttore tecnico ed il capo tecnico sono tenuti, su eventuale richiesta del Presidente, del Segretario Generale o del Procuratore federale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal Direttore tecnico, quando ritenuto opportuno e comunque

quando necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

### **3. Ruoli**

#### **3.1 Direttore Tecnico di settore**

Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Federale e svolge le sue funzioni con piena responsabilità. In particolare:

- rappresenta ufficialmente la U.I.T.S. nei confronti della Squadra Nazionale;
- ha la responsabilità gestionale e organizzativa della Squadra Nazionale in Italia e all'estero, per il settore di competenza (senior, junior);
- provvede in ordine a tutti i problemi logistico-amministrativi relativi all'impostazione e allo svolgimento degli impegni addestrativi ed agonistici della Squadra Nazionale in Italia e all'estero, in armonia con le delibere del Consiglio Federale nonché con le direttive della Segreteria Generale;
- mantiene direttamente i contatti tra gli allenatori, gli atleti, il Presidente Federale, la Segreteria Generale e l'Ufficio Stampa;
- programma la stagione agonistica e gli obiettivi dell'allenamento tecnico/agonistico, di concerto con lo staff tecnico di settore, lavorando con il DT dell'altro settore ai fini di creare armonia di indirizzo e funzionalità reciproca;
- coordina i vari membri dello staff: medico federale, preparatore agonistico, preparatore atletico, preparatore mentale ecc. e supervisiona la programmazione sia individuale che di gruppo;
- elabora e predispone le proposte di convocazione di atleti e tecnici per ogni singolo evento e le comunica tempestivamente all'Ufficio sportivo UITS;
- sovrintende alla disciplina nei confronti di tutti i componenti della struttura della squadra nazionale.

#### **3.2 Capo tecnico nazionale di settore/disciplina**

Il capo tecnico nazionale di settore/disciplina è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Direttore Tecnico. In particolare:

- gestisce l'allenamento tecnico/agonistico secondo i programmi e gli obiettivi stabiliti con la Direzione Tecnica.
- elabora i programmi di allenamento individuale, sia relativi al raduno sia relativi al lavoro nelle sedi dei singoli atleti;
- monitora gli atleti sull'andamento dei programmi di allenamento svolti in raduno e/o nella sede di allenamento individuale, mantenendo il contatto con gli eventuali tecnici personali;
- collabora con i vari membri dello staff (medico federale, psicologo, preparatore atletico...), al fine di monitorare costantemente la programmazione seguita dagli atleti.
- su richiesta, elabora proposte alla D.T. in merito a:
  - o calendario raduni e competizioni
  - o calendario allenamenti individuali con atleti
  - o nominativi di atleti da inserire in squadra o nei gruppi di merito.
- elabora il programma tecnico per i singoli raduni ed invio dello stesso al DT 7gg prima dell'inizio per l'approvazione.

- sottopone una relazione sintetica alla DT entro 7gg dallo svolgimento di ogni singolo evento (gara, raduno, ecc.).

### 3.3 Tecnico federale

Il tecnico federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Direttore Tecnico. Nello specifico, rientrano fra i compiti del tecnico le seguenti attività:

- gestione dell'allenamento tecnico/agonistico secondo i programmi e gli obiettivi stabiliti con il tecnico capo e la Direzione Tecnica;
- collaborazione con i vari membri dello staff (medico federale, preparatore agonistico, preparatore atletico...) al fine di monitorare costantemente la programmazione seguita dagli atleti;
- contatto continuo con gli atleti e con i tecnici personali sull'andamento dei programmi di allenamento, in coordinamento con il tecnico capo;
- relazione sintetica al tecnico capo entro 7gg dallo svolgimento di ogni singolo evento (gara, raduno, ecc.);

### 3.4 Medico federale

Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale e fa diretto riferimento al Direttore Tecnico di settore. È tenuto a riferire appena possibile al Direttore Tecnico di settore qualunque patologia che possa avere riflessi, anche solo marginali, sulla preparazione agonistica o sulla prestazione (es.: variazioni di peso, algie...), compatibilmente con la corrente normativa in materia di privacy.

### 3.5 Fisioterapista

Il fisioterapista è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Medico Federale e fa diretto riferimento al Medico Federale e al Direttore Tecnico di settore. Svolge le funzioni specifiche alla sua qualifica e professionalità in armonia con le direttive del Medico Federale ed in sintonia con le esigenze del capo tecnico.

### 3.6 Preparatore atletico

Il preparatore atletico è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Direttore tecnico. Nello specifico, rientrano fra i compiti del preparatore atletico le seguenti attività:

- gestione delle fasi di preparazione secondo i programmi e gli obiettivi stabiliti con il tecnico capo.
- elaborazione dei programmi di preparazione, sia relativi al periodo di raduno sia relativi al periodo di lavoro nelle proprie sedi, nonché contatto continuo con gli atleti sull'andamento dei programmi stessi.

### 3.7 Preparatore mentale

Il preparatore mentale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Direttore tecnico. Svolge le funzioni specifiche alla sua qualifica e professionalità in armonia con le direttive del Direttore Tecnico ed in sintonia con le esigenze del capo tecnico ed eventualmente del Medico Federale. Nello specifico, rientrano fra i compiti del preparatore mentale le seguenti attività:

- aiutare l'atleta ad esprimere al massimo le proprie potenzialità per raggiungere e mantenere l'eccellenza della propria prestazione;
- sviluppare l'intelligenza agonistica;
- supporto psicologico-sportivo-gestionale dello staff tecnico.

#### **4. Divisa**

- 4.1 Per tutto il periodo della convocazione (raduni di preparazione, manifestazioni Internazionali e Nazionali, incontri amichevoli, conferenze stampa, interviste, il tutto in Italia e/o all'estero), gli Atleti e lo Staff sono sempre tenuti ad indossare ed utilizzare solo ed esclusivamente le divise e le tenute per le attività di rappresentanza e tempo libero, nonché tutti gli accessori di abbigliamento tecnico e non, forniti dalla U.I.T.S., seguendo quanto indicato dal Dress Code della U.I.T.S. e della Federazione internazionale I.S.S.F. e W.S.P.S.
- 4.2 Per "divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico" fornito dalla U.I.T.S. deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima U.I.T.S.
- 4.3 Non costituisce violazione del precedente comma l'utilizzo dell'abbigliamento tecnico personale da parte degli Atleti della specialità carabina, sempre che sia rispettato il Dress Code I.S.S.F. e W.S.P.S.

#### **5. Convocazioni federali**

- 5.1 La squadra nazionale è convocata, su proposta del Direttore Tecnico, con atto della Segreteria Generale, inviato agli interessati e alle società di appartenenza.
- 5.2 I termini contenuti nella convocazione e devono essere attentamente osservati.
- 5.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previa emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura dell'Ufficio Sportivo e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal Direttore Tecnico, fermo restando la comunicazione agli Uffici federali delle modifiche previste, anche al fine della rettifica della convocazione.
- 5.4 L'eventuale modifica o integrazione dei convocati, a seguito di richiesta da parte del Direttore Tecnico, può essere autorizzata esclusivamente con atto della Segreteria Generale.

#### **6. Garanzie degli Atleti**

- 6.1 All'Atleta convocato nella Squadra Nazionale di tiro a segno compete:
- a) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio e dei rimborsi chilometrici per raggiungere le località di raduni o gara secondo la normativa UITS in vigore, salvo che la Federazione non provveda direttamente ad acquistare i titoli di viaggio o ad organizzare vitto ed alloggio;
  - b) ricevere la fornitura di un kit d'abbigliamento secondo le necessità, a copertura delle esigenze di tutte le manifestazioni a visibilità pubblica e delle convocazioni;
  - c) avvalersi dell'assistenza dello staff tecnico federale definito dalla Direzione Tecnica;
  - d) avvalersi dello staff medico federale per esigenze di carattere sanitario e/o terapeutico durante le gare cui partecipano come Squadra Nazionale e durante i raduni federali;
  - e) avvalersi dello staff federale per esigenze di natura logistica e/o amministrativa in linea con le disposizioni della Direzione Tecnica;
  - f) avvalersi dei Rappresentanti degli atleti, eletti annualmente dagli atleti Azzurri nel proprio ambito, al fine di sottoporre istanze di interesse comune alla Direzione

tecnica, ai competenti Uffici federali o, in casi di particolare gravità, al Presidente federale;

- g) avvalersi dell'assistenza della Federazione al fine di essere costantemente aggiornato ed informato sulle normative antidoping e sulle conseguenze derivanti da responsabilità (anche penali) per fatti di doping o legati al doping;

## **7. Doveri degli Atleti**

7.1 L'onore di far parte della squadra nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:

- al massimo impegno agonistico;
- al rispetto delle norme emanate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e, in particolare, del Codice di Comportamento etico-sportivo;
- al rispetto delle norme emanate dall'Unione Italiana Tiro a Segno e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti;
- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali.

7.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti in particolare:

- a) a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con lo scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale;
- b) a rispettare gli impegni extra-sportivi partecipando alle iniziative promo-pubblicitarie organizzate dalla Federazione o per suo tramite;
- c) a richiedere la preventiva autorizzazione del Direttore Tecnico per l'assunzione di impegni tecnico – agonistici extra calendario ufficiale federale e internazionale e per qualsiasi altro tipo di evento a cui intendano partecipare;
- d) a non cedere ad alcun titolo, vendere o regalare l'abbigliamento in dotazione o il materiale tecnico per il quale la Federazione ha assegnato un contributo per l'acquisto, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa;
- e) a comunicare tempestivamente al capo tecnico eventuali malesseri o impedimenti fisici e sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiesti, nonché seguire le prescrizioni sanitarie ricevute in relazione alle ipotesi di infortunio e/o malattia ed ottemperare alle successive disposizioni per la ripresa dell'attività e, su richiesta, stabilire un rapporto tra l'eventuale medico/fisioterapista personale ed il medico federale, fermo restando che quest'ultimo rimarrà competente per ogni più opportuna decisione e/o prescrizione. Per assenze causate da malattia, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività;
- f) a non commettere atti o rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti, specie se pubblici, che travalichino il diritto di critica e la correttezza o siano lesivi del prestigio del C.I.O., del C.O.N.I., del C.I.P., della U.I.T.S. e degli Organismi internazionali da essa riconosciuti, dei tesserati U.I.T.S., e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione, anche sui social network;
- g) ad attenersi alle regole indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento nell'uso delle comunicazioni in forma elettronica.

## **8. Doveri dello Staff**

- 8.1 Le disposizioni dell'articolo 7.2 lettere a), b), c), d), f) e g) sono applicate anche ai membri dello Staff tecnico.
- 8.2 Tutti i membri dello staff sono tenuti in particolare:
- a) a rispettare le leggi vigenti, la normativa sportiva applicabile, il Codice Etico e i regolamenti interni.
  - b) ad adottare, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l'immagine della Squadra Nazionale e della Federazione.
  - c) a svolgere l'attività nel rispetto degli atleti e dei propri colleghi
  - d) a promuovere i valori positivi dello sport, nella consapevolezza che il buon esempio è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco;
  - e) scongiurare la pratica del doping e di combattere l'utilizzo di sostanze stupefacenti.
- 8.3 La UITS fa obbligo di vigilare costantemente sui minori affidati, rappresentando per essi da punto di riferimento ed evitando che restino senza sorveglianza.
- 8.4 Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo di correttezza morale.
- 8.5 La guida e l'educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzano i principi etici e umani ed il fair play nello sport.

## **9. Infrazioni disciplinari**

- 9.1 Le inosservanze da parte degli Atleti e dello staff delle previsioni contenute nel presente Regolamento e nell'All. 1 costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dalla Direzione Tecnica (se reputate di lieve entità) e dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale, nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio federale, comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o di premi o la multa.
- 9.2 Se le infrazioni disciplinari commesse dai componenti della squadra appaiono di lieve gravità e non meritevoli di sanzioni da esporsi oltre l'ambito temporale della delegazione, la Direzione Tecnica assume senza formalità gli opportuni provvedimenti, quali il richiamo anche scritto, la censura, l'allontanamento dalla delegazione e, se all'estero, il rinvio in Italia, informandone immediatamente il Presidente ed il Segretario Generale nonché per conoscenza il sodalizio di appartenenza. Il componente della squadra, eventualmente allontanato, non può partecipare ad alcuna attività ufficiale per tutta la durata prevista per l'impegno della Squadra Nazionale, e sino allo scioglimento della delegazione;
- 9.3 Se le infrazioni commesse sono di maggiore gravità ed appaiono meritevoli di sanzioni destinate a produrre i loro effetti anche dopo lo scioglimento della delegazione, la Direzione Tecnica ne riferisce immediatamente al Presidente Federale per ed al Consiglio Federale per le valutazioni di competenza, disponendo, se del caso, l'allontanamento o il rinvio in Italia dell'autore dell'infrazione.

## 10. Normativa Antidoping

- 10.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.
- 10.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del C.O.N.I., del C.I.P., della E.S.C., della I.S.S.F., della W.S.P.S. o del C.I.O. possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
- 10.3 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (Doping Control Officer – Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.
- 10.4 Gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione.
- 10.5 Gli Atleti inseriti nell'RTP nazionale devono fornire al C.O.N.I. le informazioni sulla propria reperibilità – Informazioni sul luogo di permanenza dell'*Atleta* (whereabouts).
- 10.6 Gli Atleti inseriti nell'RTP internazionale devono fornire alla WADA, tramite il sistema ADAMS, le informazioni sulla propria reperibilità – Informazioni sul luogo di permanenza dell'*Atleta* (whereabouts).
- 10.7 Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità. Le Società e/o gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità e, nel caso delle Società, una lista aggiornata degli Atleti qualora richiesta.
- 10.8 Le *Norme Sportive Antidoping* sono pubblicate e sul sito del CONI [www.coni.it/antidoping](http://www.coni.it/antidoping) che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione e sul sito internet del CONI [www.coni.it/antidoping](http://www.coni.it/antidoping) senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

## 11. Codice di comportamento sportivo

- 11.1 Tutti i componenti delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del *Codice di Comportamento Sportivo* del C.O.N.I. e del C.I.P., il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., del C.I.P., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
- 11.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I. e il C.I.P., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
- 11.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI [www.coni.it](http://www.coni.it) e del C.I.P. [www.comitatoparalimpico.it](http://www.comitatoparalimpico.it).

**12. Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive**

12.1 In attuazione delle normative emanate dal C.O.N.I. e dal C.I.P. e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della U.I.T.S. di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.

**13. Norma di rinvio**

13.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla U.I.T.S. e -in particolare- lo Statuto e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dal C.I.P. e dagli Organismi internazionali ai quali la U.I.T.S. aderisce.

**14. Decorrenza**

14.1 Il Regolamento della Squadra nazionale UITS è portato a conoscenza di tutti gli interessati tramite il sito web federale [www.uits.it](http://www.uits.it).

14.2 Gli atleti e lo Staff che vengono convocati accettano il presente Regolamento con la semplice presentazione all'evento.

14.3 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Commissario straordinario, previa pubblicazione sul sito ufficiale della U.I.T.S.

Allegato 1) Regolamento Squadra Nazionale U.I.T.S.

**NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA**

1) In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

2) Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.

Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

- uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- orientamento sessuale o comportamenti inerenti all'attività sessuale;
- uso di linguaggio o immagini inappropriate;
- uso violento delle armi;
- discriminazioni su base etnica, razziale o religiosa.

3) Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

- trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
- accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
- professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

4) Le comunicazioni via SMS, WhatsApp, ecc., fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.

5) Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono essere utilizzate per comunicare eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso di e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto maggiorenne (genitore, altro allenatore, dirigente della società).

6) I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla U.I.T.S. possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

7) La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato 1) rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento degli Azzurri.